


SPAZIO AZIENDE

*Gli esperti del Centro Studi SEAC predispongono mensilmente la rubrica “**Spazio aziende**” a disposizione degli abbonati alle Informative Fiscali.*

*“**Spazio aziende**” è destinato alla clientela dello Studio o dell’Associazione e contiene, con un linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali, alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale e lo scadenziario degli adempimenti in campo fiscale.*

*In allegato si riporta “**Spazio aziende**” n. 11 del mese di novembre 2013.*



Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 11 di

SPAZIO AZIENDE – novembre 2013

ULTIME NOVITÀ FISCALI

| | |
|--|--|
| <p>Professionista e prestazioni gratuite</p> <p><i>Sentenza CTP Cosenza 12.4.2013, n. 365/04/2013</i></p> | <p>L'Ufficio non può rettificare in aumento i compensi sulla base della presunzione secondo la quale i professionisti non prestano, in genere, servizi a titolo gratuito. Infatti, relativamente ad un numero esiguo di pratiche, il professionista può aver prestato la propria opera senza compenso, a favore di amici, parenti o per ragioni di convenienza.</p> |
| <p>Canoni di locazione corrisposti dall'ex coniuge</p> <p><i>Sentenza CTR Lombardia 6.6.2013, n. 87/35/13</i></p> | <p>Sono deducibili i canoni di locazione corrisposti dall'ex coniuge al proprietario dell'immobile in cui risiede l'altro coniuge. Infatti, "non sarebbe stata diversa la situazione se le somme in questione fossero state corrisposte all'ex coniuge e poi da quest'ultima trasmesse al locatore, anziché essere versate direttamente a quest'ultimo".</p> |
| <p>Imposta pubblicità e cartello elettronico</p> <p><i>Sentenza CTP Brescia 18.7.2013, n. 58/07/13</i></p> | <p>L'imposta di pubblicità sui cartelli elettronici è dovuta in misura unica, individuata sulla base della dimensione del cartello, a prescindere dal numero di messaggi pubblicitari trasmessi.</p> |
| <p>Responsabilità omesso versamento ritenute</p> <p><i>Sentenza CTP Mantova 25.7.2013, n. 151/02/13</i></p> | <p>Il sostituito non risponde solidalmente con il sostituto per l'omesso versamento, da parte di quest'ultimo, della ritenuta d'acconto operata sul compenso corrisposto, qualora sia stata incassata una somma al netto della ritenuta. I Giudici ritengono "non giusto punire [il sostituito], facendogli di fatto pagare due volte ... l'imposta dovuta".</p> |
| <p>C/c esteri intestati a nomi di fantasia</p> <p><i>Sentenza Corte Cassazione 2.10.2013, n. 22508</i></p> | <p>Il possesso di estratti di c/c esteri intestati a nomi di fantasia non legittima l'accertamento nei confronti del detentore degli stessi, non essendo sufficiente a dimostrare la sussistenza di disponibilità economiche in "Paradisi fiscali". Non ha rilevanza che il contribuente si rifiuti di fornire spiegazioni in merito.</p> |
| <p>Redditometro e incrementi patrimoniali</p> <p><i>Sentenza Corte Cassazione 21.10.2013, n. 23740</i></p> | <p>È illegittimo l'accertamento sintetico basato sul redditometro che contiene meramente il rinvio agli incrementi patrimoniali, senza specificare le spese sostenute dal contribuente.</p> |
| <p>Amministratori soci di società controllante</p> <p><i>Sentenza Corte Cassazione 22.10.2013, n. 23943</i></p> | <p>Gli amministratori di una srl commerciale che al contempo sono soci della relativa controllante sono tenuti al versamento sia dei contributi alla Gestione separata INPS che di quelli alla Gestione IVS commercianti.</p> |

COMMENTI

NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO IMU” DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE AUMENTO ACCONTI IRPEF / IRES / IRAP 2013

NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO IMU” DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

Con la pubblicazione sul S.O. n. 73/L alla G.U. 29.10.2013, n. 254 è entrata in vigore, a decorrere dal 30.10.2013, la Legge 28.10.2013, n. 124 di conversione del DL n. 102/2013, c.d. “Decreto IMU”.

Nell'iter di conversione il citato Decreto ha subito una serie di interessanti modifiche di seguito illustrate.

NOVITÀ IN MATERIA DI IMU

Abolizione prima rata IMU 2013

È confermata l'abolizione della prima rata dell'acconto IMU 2013 relativa agli immobili per i quali l'art. 1, comma 1, DL n. 54/2013 aveva disposto la sospensione del versamento, ossia relativamente alle seguenti categorie di immobili:

a. abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati categoria A/1, A/8 e A/9;

| TIPOLOGIA IMMOBILE | CATEGORIA | ABOLIZIONE PRIMA RATA ACCONTO IMU 2013 |
|------------------------------|---|--|
| Abitazione principale | A/1 - Abitazioni di tipo signorile | NO |
| | A/2 - Abitazioni di tipo civile | SI |
| | A/3 - Abitazioni di tipo economico | SI |
| | A/4 - Abitazioni di tipo popolare | SI |
| | A/5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare | SI |
| | A/6 - Abitazioni di tipo rurale | SI |
| | A/7 - Abitazioni in villini | SI |
| | A/8 - Abitazioni in ville | NO |
| | A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici | NO |
| | A/10 - Uffici e studi privati | NO |
| | A/11 - Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi | SI |
| Pertinenze | C/2 - Magazzini e locali di deposito | SI |
| | C/6 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse | SI |
| | C/7 - Tettoie chiuse od aperte | SI |

b. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (a prescindere dalla denominazione) aventi le medesime finalità degli IACP, istituiti ex art. 93, DPR n. 616/77;

c. terreni agricoli e fabbricati rurali.

Abolizione IMU “immobili merce”

È confermata l'abolizione della seconda rata dell'acconto IMU 2013 relativamente ai c.d. “immobili merce”, ossia ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Come disposto in sede di conversione, per il 2013 l'imposta **resta dovuta fino al 30.6.**

È inoltre confermata la modifica del comma 9-bis dell'art. 13, DL n. 201/2011, per cui, per gli immobili in esame, è prevista altresì, **dal 2014 l'esenzione IMU** (in luogo della possibile applicazione dell'aliquota ridotta fino allo 0,38‰ disposta dal Comune).

Detrazione abitazione principale

In sede di conversione è stata confermata l'applicazione della **detrazione prevista per l'abitazione principale** anche agli **alloggi assegnati dagli IACP** o Enti assimilati ex art. 93, DPR n. 616/77.

Tale previsione non presenta carattere di novità in quanto già operativa per effetto del richiamo, contenuto nella citata disposizione ora modificata, alle unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 504/92.

Esenzione IMU immobili utilizzati da enti non commerciali per attività di ricerca scientifica

È confermata l'estensione **dal 2014** dell'esenzione IMU anche agli **immobili** degli enti non commerciali **destinati esclusivamente** allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività **"di ricerca scientifica"**.

Assimilazione abitazione principale

È confermata, ai fini IMU, **l'equiparazione all'abitazione principale** delle unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. Ciò consente quindi di poter beneficiare delle agevolazioni previste per tali immobili (aliquota agevolata, detrazione, ecc.).

 In sede di conversione è stato precisato che tale disposizione si applica **a decorrere dall'1.7.2013**.

Dal 2014 la predetta equiparazione all'abitazione principale è estesa anche ai fabbricati di civile abitazione **destinati ad alloggi sociali** ex DM 22.4.2008.

Abitazione principale "militari e poliziotti"

È stato altresì confermato che, ai fini dell'applicazione dell'IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, **a un unico immobile**, iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, non concesso in locazione, posseduto dai seguenti soggetti:

- personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare;
- personale dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
- personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- personale appartenente alla carriera prefettizia;

non sono richieste le condizioni della **dimora abituale** e della **residenza anagrafica**.

 In sede di conversione è stato comunque precisato che:

- sono **esclusi** i fabbricati di **categoria A/1, A/8 e A/9**. Per tali immobili è quindi richiesta la sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- la disposizione in esame si applica a decorrere **dall'1.7.2013**.

Dichiarazione possesso requisiti "agevolazioni"

Come disposto in sede di conversione, l'applicazione delle predette agevolazioni, ossia:

- abolizione IMU per gli "immobili merce";
- assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- abitazione principale per "militari e poliziotti";

è subordinata alla **presentazione**, da parte del soggetto interessato, di una **dichiarazione IMU** con “*gli identificativi catastali degli immobili cui il beneficio si applica*”.

La suddetta dichiarazione va presentata, **a pena di decadenza**, “*entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione*” relative all’IMU, ossia entro il 30.6.2014.

Retroattività accatastamento fabbricati rurali

In sede di conversione il Legislatore ha fatto chiarezza circa la **retroattività** della variazione catastale riferita ai fabbricati rurali a seguito dell’apposita domanda presentata (entro il 30.9.2012) ex art. 7, DL n. 70/2011.

In particolare le citate domande di variazione catastale e l’inserimento dell’annotazione negli atti catastali “*producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità ... a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda*”.

 La nuova disposizione, di “interpretazione autentica” dell’art. 13, comma 14-bis, DL n. 201/2011, si riflette sull’esito dei contenziosi “aperti” con il Comune relativamente al rimborso dell’ICI versata negli anni precedenti e consente ai soggetti interessati di valutare con maggior “sicurezza” la richiesta di rimborso al competente Comune.

Unità immobiliari concesse in comodato ai parenti

In sede di conversione è stata introdotta la possibilità per il Comune di **equiparare all’abitazione principale**, ai fini dell’applicazione della seconda rata IMU 2013, le **unità immobiliari** concesse in **comodato** ai “*parenti in linea retta, entro il primo grado*” (figli e genitori), che utilizzano il suddetto immobile come “*abitazione principale*”.

Sono **escluse** le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9.

 In presenza di **più unità immobiliari** concesse in comodato, l’agevolazione può essere applicata ad **1 sola** di queste.

L’applicazione dell’agevolazione è rimessa alla **discrezionalità del singolo Comune**, il quale definisce anche i relativi criteri e le modalità di applicazione. In particolare il Comune dovrà indicare “*il limite dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio*”.

 Si evidenzia che **dal 2014** la possibilità in esame è contenuta nel ddl della Legge di Stabilità 2014.

Efficacia deliberazioni IMU per il 2013

Dopo aver **differito al 30.11.2013** il termine a disposizione dei Comuni per l’approvazione del bilancio di previsione 2013, è confermato, in deroga alla regola contenuta nell’art. 13, comma 13-bis, DL n. 201/2011, **per il 2013**, che le delibere / regolamenti IMU “*acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune*”, che deve avvenire, come precisato in sede di conversione, entro il 9.12.2013. In caso di mancata pubblicazione sono applicabili gli atti adottati per il 2012.

ALIQUTA CEDOLARE SECCA CONTRATTI A CANONE CONCORDATO

È confermata la **riduzione dal 19% al 15%** dell’aliquota applicabile ai **contratti a canone concordato**. La nuova percentuale ridotta è applicabile già dal 2013.

RIDUZIONE DETRAIBILITÀ POLIZZE VITA / INFORTUNI

È confermato l’utilizzo, per la copertura finanziaria delle disposizioni in esame, della riduzione del limite massimo detraibile ai fini IRPEF dei premi delle assicurazioni vita / infortuni che, per il 2013 passa da **€ 1.291 a € 630**.

Dal 2014 il limite della detraibilità è innalzato a **€ 530** (nel testo originario del Decreto era pari a € 230). Inoltre, sempre **dal 2014**, con esclusivo riferimento ai premi per assicurazioni aventi ad

oggetto “il **rischio di non autosufficienza** nel compimento degli atti della vita quotidiana”, il limite “ritorna” a € 1.291.

INDEDUCIBILITÀ CSSN - RCA

In sede di conversione è stata introdotta l'**indeducibilità** ai fini IRPEF / IRES / IRAP del Contributo al Servizio Sanitario nazionale connesso alle polizze assicurative RCA a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2014.

Contestualmente è stata “soppressa” la previsione contenuta nell'art. 4, comma 76, Legge n. 92/2012, ossia la deducibilità per l'eccedenza di € 40 del CSSN.

AUMENTO ACCONTI IRPEF / IRES / IRAP 2013

Entro il 2.12.2013 (il 30.11 cade di sabato) va effettuato il versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi / IRAP 2013, nonché dei contributi previdenziali (IVS e Gestione Separata INPS) dovuti per il 2013, che saranno dichiarati nel mod. UNICO / IRAP 2014.

Si evidenzia che in sede di versamento della seconda / unica rata è necessario tener conto dell'incremento dell'acconto IRPEF dal 99% al 100% e dell'acconto IRES dal 100% al 101%. Detti incrementi si riflettono anche in sede di determinazione dall'acconto IRAP.

| Soggetto | Imposte | Incremento acconti | | I rata | II rata |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------|--------|-------------------|
| Persona fisica Società di persone | IRPEF / IVIE / IVAFE | dal 2013 | 99% → 100% | 99% | 100% - prima rata |
| | IRAP | | | | |
| Società di capitali | IRES | per il 2013 | 100% → 101% | 100% | 101% - prima rata |
| | IRAP | | | | |

SCADENZARIO Mese di NOVEMBRE

Lunedì 11 novembre

| | |
|--------------------------------------|--|
| MOD. 730/2013 INTEGRATIVO | <ul style="list-style-type: none"> • Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/pensionato/collaboratore, della copia del mod. 730/2013 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 integrativo; • Invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte del CAF / professionista abilitato dei modd. 730/2013 integrativi e dei relativi modd. 730-4 integrativi; • Comunicazione al sostituto d'imposta da parte del CAF / professionista abilitato del mod. 730-4 se non è possibile l'invio telematico all'Agenzia. |
|--------------------------------------|--|

Martedì 12 novembre

| | |
|---|---|
| ELENCHI “CLIENTI-FORNITORI” 2012 SOGGETTI MENSILI | Invio telematico della comunicazione delle cessioni / acquisti di beni e prestazioni di servizi rese / ricevute nel 2012 rilevanti ai fini IVA da parte dei soggetti mensili. Le operazioni documentate da scontrino / ricevuta fiscale rilevano se di importo pari o superiore a € 3.600, al lordo IVA. |
| COMUNICAZIONE “OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO” 2012 SOGGETTI MENSILI | Invio telematico della comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel 2012 a persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, comunitaria ovvero di uno Stato appartenente allo SEE non residenti in Italia, da parte dei commercianti al minuto e soggetti assimilati, per i quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura e dalle le agenzie di viaggio e turismo. |

| | |
|--|---|
| COMUNICAZIONE LEASING / LOCAZIONI / NOLEGGI | Invio telematico della comunicazione dei dati riguardanti i contratti stipulati nel 2012 da parte di: <ul style="list-style-type: none"> • società di leasing, per i contratti di leasing finanziario e/o operativo, aventi ad oggetto immobili e mobili; • operatori esercenti l'attività di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, unità da diporto e aeromobili. Sono fatte salve le comunicazioni relative al 2012 già effettuate entro il 30.6.2013. |
|--|---|

Venerdì 15 novembre

| | |
|--|--|
| IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE | Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di ottobre da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi. |
| MOD. UNICO 2013 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI SOCIETÀ DI CAPITALI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA SISMA IN EMILIA | Termine entro il quale, con la maggiorazione dello 0,40% , le società di capitali con esercizio coincidente con l'anno solare che usufruiscono della proroga prevista per il sisma 2012, con approvazione del bilancio nel mese di settembre, devono effettuare i versamenti relativi a: <ul style="list-style-type: none"> • saldo IVA 2012 con maggiorazione dell'2,8% (0,4% per mese o frazione di mese dal 19.3); • IRES (saldo 2012 e primo acconto 2013); • maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2012 e primo acconto 2013); • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2011 e 2012; • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2012 da quadro EC; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008. |
| MOD. IRAP 2013 SOCIETÀ DI CAPITALI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA SISMA IN EMILIA | Versamento dell'IRAP, con la maggiorazione dello 0,40% , (saldo 2012 e primo acconto 2013) da parte delle società di capitali con esercizio coincidente con l'anno solare che usufruiscono della proroga prevista per il sisma 2012, con approvazione del bilancio nel mese di settembre. |

Lunedì 18 novembre

| | |
|---|---|
| IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE | <ul style="list-style-type: none"> • Liquidazione IVA riferita al mese di ottobre e versamento dell'imposta dovuta; • Liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell'imposta dovuta maggiorata degli interessi dell'1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali). |
| IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO | Invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute: <ul style="list-style-type: none"> • per le quali sono state emesse "per la prima volta" fatture senza IVA registrate per il terzo trimestre (soggetti trimestrali); • per le quali sono state emesse "per la prima volta" fatture senza IVA registrate per il mese di ottobre (soggetti mensili). Tale termine va inteso quale "termine ultimo" e pertanto la comunicazione può essere inviata anche in un momento antecedente ancorché nel mese / trimestre non sia stata emessa alcuna fattura connessa con le dichiarazioni d'intento ricevute. |
| IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI | Versamento delle ritenute operate ad ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004). |
| IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO | Versamento delle ritenute operate ad ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040). |

| | |
|---|--|
| <p align="center">IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</p> | <p>Versamento delle ritenute operate ad ottobre relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038); • utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto. |
| <p align="center">RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</p> | <p>Versamento delle ritenute (4%) operate ad ottobre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).</p> |
| <p align="center">INPS DIPENDENTI</p> | <p>Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di ottobre.</p> |
| <p align="center">INPS AGRICOLTURA</p> | <p>Versamento della terza rata 2013 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).</p> |
| <p align="center">INPS GESTIONE SEPARATA</p> | <p>Versamento del contributo del 20% o 27,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad ottobre a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).</p> <p>Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti ad ottobre agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 20% ovvero 27,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).</p> |
| <p align="center">INPS CONTRIBUTI IVS</p> | <p>Versamento della terza rata fissa per il 2013 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.</p> |

Mercoledì 20 novembre

| | |
|---|--|
| <p align="center">ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI</p> | <p>Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al terzo trimestre.</p> |
|---|--|

Giovedì 21 novembre

| | |
|---|--|
| <p align="center">ELENCHI "CLIENTI-FORNITORI" 2012 ALTRI SOGGETTI</p> | <p>Invio telematico della comunicazione delle cessioni / acquisti di beni e delle prestazioni di servizi rese / ricevute nel 2012 rilevanti ai fini IVA da parte dei soggetti trimestrali / annuali. Le operazioni documentate da scontrino/ricevuta fiscale vanno considerate se di importo pari o superiore a € 3.600, al lordo IVA.</p> |
| <p align="center">COMUNICAZIONE "OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO" 2012 ALTRI SOGGETTI</p> | <p>Invio telematico della comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel 2012 a persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, comunitaria ovvero di uno Stato appartenente allo SEE non residenti in Italia, da parte dei commercianti al minuto e soggetti assimilati, per i quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura e dalle le agenzie di viaggio e turismo.</p> |

Lunedì 25 novembre

| | |
|--|---|
| <p align="center">IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</p> | <p>Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a ottobre (soggetti mensili).</p> |
|--|---|